

Società

## Modelli di organizzazione e gestione: i nuovi obblighi nel mondo dello sport

Con il varo degli adempimenti sono introdotte nozioni proprie dell'organizzazione di impresa, che confluiscono nel più ampio concetto di compliance aziendale

di *Pietro Montella, Raffaele Vitolo\**

28 Febbraio 2024

**L'art. 16 del D. Lgs. 39/21** ha previsto l'**obbligo** per le **Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche e per le Società Sportive Professionistiche** di predisporre e adottare **modelli organizzativi e di controllo** dell'attività sportiva nonché **codici di condotta a tutela dei minori** e per la prevenzione delle **molestie**, della **violenza di genere** e di ogni altra **discriminazione**.

Il Legislatore, con l'emanazione di tale disposizione, ha introdotto nel nostro ordinamento due principi, decisamente, innovativi.

Da un lato, si assiste alla diffusione e introduzione nel **mondo dello sport** di **nozioni proprie dell'organizzazione di impresa**, che confluiscono nel più ampio concetto di **compliance aziendale**; dall'altro, per la prima volta, è stata resa **obbligatoria l'adozione di un modello di organizzazione e controllo**, essendone espressamente sanzionata l'omessa implementazione.

Occorre sul punto significare che, tutt'oggi, **i modelli di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/01 restano confinati nel mondo della cd. soft law**, essendo la loro adozione a carattere meramente volontario - sebbene normative sempre più stringenti, sia in ambito societario che in tema ambientale, ne rendano ormai indispensabile l'implementazione.

Ciò posto, restando nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, va osservato come tale disciplina non sia del tutto aliena al mondo sportivo, avendo trovato **larga applicazione nel settore professionistico** e in particolare nelle strutture, per complessità, equiparabili ad organizzazioni d'impresa, altresì considerato che nelle discipline maggiori, **le società sportive sono vere e proprie strutture di business**, in alcuni casi quotate in borsa.

D'altro canto, l'introduzione di **modelli gestionali a valore scriminante** nell'ambito dell'ordinamento sportivo, quale risposta al dilagare degli illeciti sportivi, non è fenomeno di nuova portata, benché ad ora non ne fosse mai stata prevista l'adozione obbligatoria.

È il caso dello **Statuto F.I.G.C.**, il quale *all'art. 7*, prevede l'emanazione di Linee Guida finalizzate all'adozione da parte delle Società di **modelli di gestione idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità**.

Corollario di tale disposizione è riscontrabile, poi, nell'*art. 7 del Codice di Giustizia Sportivo F.I.G.C.*, ove viene prevista una **scriminata a favore della società sportiva** in ragione dell'**idoneità e dell'adeguatezza del modello** adottato ai sensi dell'*art. 7* dello Statuto.

Il nuovo modello previsto *dall'art. 16 del D. Lgs. 39/21*, invece, ha ad oggetto **l'organizzazione e il controllo dell'attività sportiva**, trovando quale suo focus, unico e specifico, la **prevenzione di violenze, discriminazioni o molestie nei confronti dei minori o di genere**.

La previsione normativa si inserisce nella più ampia **Riforma dello sport**, e più in particolare in ossequio al dettato **dell'art. 33, comma 6, del D. Lgs. 36/21**, a mente del quale *"sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi"*.

Per quanto di interesse, la disposizione *dell'art. 16*, prevede, nell'ottica del **contrasto alla violenza di genere**, che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite debbano redigere, nel termine di **dodici mesi dall'entrata in vigore** della norma, le **linee guida per la predisposizione dei modelli**.

Dalla comunicazione di tali linee guida decorre un **ulteriore termine di dodici mesi** per la predisposizione e **l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo** da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e

delle Società Sportive Professionistiche.

**La mancata adozione** di tali modelli viene **sanzionata in via disciplinare** dalle singole Federazioni, mentre si prevede che le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche o Professionistiche che **già si sono dotate di modelli 231** li integrino **adeguandoli alla nuova disposizione normativa**.

Allo stato attuale tutte le maggiori federazioni italiane del settore sportivo hanno emanato le **Linee Guida** (F.I.G.C. 31.8.23; Federvolley 25.8.23; FIP 31.8.23, Federazione Italiana Tennis e Padel 25.9.23 ecc...), pertanto nell'arco del 2024 **tutte le Società saranno tenute all'adozione del Modello ex art. 16 D.lgs. 39/21**.

Seguendo la **consolidata esperienza in tema 231 e di sistemi di prevenzione** (ai quali il nuovo modello di prevenzione sportiva è assimilabile per espresso richiamo del legislatore, operato nel prevedere l'integrazione in caso di MOG 231 già esistente) anche i modelli di organizzazione e controllo dell'attività sportiva dovranno essere strutturati partendo dall'**analisi del contesto societario e dell'analisi e valutazione dei rischi, e dei relativi aggiornamenti**.

Sulla base della valutazione dei rischi che la singola società deve affrontare e della dimensione e del livello agonistico della stessa, sarà costruito il **modello di organizzazione e controllo finalizzato a prevenire le condotte vietate**, anche attraverso un sistema di procedure adeguate al rischio concreto.

Nello specifico i modelli dovranno prevedere, quale contenuto minimo:

- le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di **abusi, violenze e discriminazioni**;
- le **misure preventive e di controllo idonee** a garantire lo svolgimento dell'attività nel **rispetto delle disposizioni vigenti**, nonché ad individuare ed **eliminare tempestivamente situazioni di rischio**;
- la definizione delle **responsabilità in ambito endoassociativo** in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- l'adozione di un **sistema disciplinare**;
- la diffusione e pubblicizzazione delle **politiche di safeguarding** adottate;
- un **organismo** che vigili sull'applicazione del modello con **funzioni analoghe all'Organismo di Vigilanza del sistema 231**.

Il Modello di prevenzione deve altresì prevedere un **Codice Etico e un sistema disciplinare**.

Ovviamente il Modello di Prevenzione, il relativo Codice Etico e le procedure devono trovare applicazione nei confronti di tutti gli **amministratori, dipendenti, collaboratori, tesserati e altri soggetti operanti all'interno dell'organizzazione della società**.

Concludendo, è di interesse osservare come il modello di organizzazione e controllo dell'attività sportiva **introdotto con il D. Lgs. 39/21** è - al pari di quello previsto dall'art. 7 Statuto F.I.G.C. di cui si è detto - **svincolato ed indipendente rispetto a quello ex D. Lgs. 231/01**, trovando punto di convergenza, esclusivamente in termini di prevenzione comune, ove gli illeciti configurino un reato presupposto della responsabilità amministrativa derivante da reato, ma non anche in termini di **effetto scriminante per la società**, qualora non sia integrato in un MOG 231 già esistente o implementato contemporaneamente, nonostante la sua adozione sia obbligatoria.

Sarebbe, dunque, auspicabile, per le Società e Associazioni Sportive, soprattutto per quelle strutturate e di dimensioni non modeste, integrare i due modelli, quantomeno rispetto alle condotte illecite presupposto comune (si pensi ai reati di xenofobia o reati sessuali su minori) al fine di rispondere a un obbligo normativo traendone al contempo un vantaggio, oltre che in termini di prevenzione degli illeciti, anche in termini di effetto scriminante in caso di commissione di un reato da parte di un soggetto apicale o sottoposto a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

---

\*A cura degli *Avv.ti Pietro Montella, Founding Partner, Raffaele Vitolo, of Counsel – Montella Law*